

**Studio Legale**  
**Avvocato DANIELE DORSI**  
Via Roma, 61 – Tel. e Fax: 0721/497052  
61022 Montecchio di Vallefoglia (PU)

TRIBUNALE DI URBINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA DI  
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI  
DELL'ART.151 C.P.C.

Per: ANDREONI ALICE, nata a Fano (PU) il 3/2/1982,  
codice fiscale: NDRLCA82B43D488O, residente in  
Pesaro, Viale Cavallotti n. 11, rappresentata e difesa,  
come da delega in calce al presente atto,  
dall'Avvocato Dorsi Daniele del Foro di Pesaro,  
codice fiscale: DRSDNL55P01C349V, ed  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in  
Montecchio di Vallefoglia (PU), Via Roma n. 61  
(Pec: [dorsistudiolegale@pec.giuffre.it](mailto:dorsistudiolegale@pec.giuffre.it))

Contro: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL  
MERITO, nella persona del Ministro pro-tempore,  
presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona

Contro: I docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie  
degli istituti scolastici dell'Ufficio VI Ambito  
Territoriale di Pesaro e Urbino in cui la ricorrente è  
attualmente iscritta in III fascia, valide per gli anni  
scolastici 2020/2022 e seguenti ed i docenti iscritti  
nella I e II fascia delle GPS della Provincia di Pesaro-  
Urbino in cui la ricorrente è attualmente iscritta in II  
fascia valide per il biennio 2020/2022 e seguenti,



tutte relative alle classe di concorso A047 Scienze Matematiche Applicate (scuola secondaria di II grado) e A045 Scienze Economiche-Aziendali (scuola secondaria di II grado)

\*\*\*\*\*

### **Fatto**

La ricorrente è in possesso della laurea in Marketing e Comunicazione di Azienda nuovo ordinamento conseguita presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" in data 30/11/2005 (**doc. n.1**).

Successivamente la ricorrente ha completato il proprio curriculum di studi universitari con il conseguimento presso "l'Università Telematica Pegaso", con sede legale in Napoli Centro Direzionale di Napoli Isola F2, dei 24 CFU relativi alle competenze di base nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5, del D. L.vo 2017, n.59, e del DM 10/8/2017, n.116 (**doc. n.2**).

Con ordinanza ministeriale n.60, del 10/7/2020, e la relativa tabella di valutazione dei titoli (**doc. n.3**) nascono le graduatorie provinciali di supplenza per il biennio 2020/2021 – 2021/2022. Con ordinanza ministeriale n.112, del 6/5/2022, e la relativa tabella di valutazione dei titoli (**doc. n.4**) gli aspiranti hanno potuto presentare domande ex novo e aggiornare la domanda del 2020, per il biennio 2022/2023 - 2023/2024. Pertanto il Ministero dell'Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito), ha in



tal modo disciplinato le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nonché l'aggiornamento delle graduatorie di istituto.

La predetta disposizione ha comportato la costituzione delle GPS distinte in I e II fascia.

La I fascia è riservata ai docenti in possesso del titolo di abilitazione e la II ai docenti in possesso del titolo di studio + 24 CFU, a coloro che hanno ottenuto un precedente inserimento nel triennio 2017/2020 ed infine ai docenti che hanno ottenuto nel triennio 2017/2020 l'abilitazione per altre classi di concorso o gradi di studio.

Le predette graduatorie (GPS) vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno di ogni anno, che residueranno successivamente allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

Le graduatorie di istituto invece vengono utilizzate dai Dirigenti Scolastici per l'attribuzione delle supplenze temporanee nelle scuole – massimo 20 – scelte dal docente.

Le graduatorie di istituto risultano suddivise in tre fasce:

- a) prima fascia già aggiornata nell'anno scolastico 2019/2020 in contemporanea alle GAE;
- b) seconda fascia in cui sono stati inseriti i docenti in possesso di abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) (ex seconda fascia di



istituto);

c) terza fascia, in cui sono stati inseriti i docenti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS (seconda fascia delle graduatorie di istituto) (ex terza fascia di istituto).

La ricorrente sulla base della normativa sopra citata e tenuto conto delle classi di insegnamento a cui può aspirare A047 Scienze Matematiche Applicate (scuola secondaria di II grado) e A045 Scienze Economico-Aziendali (scuola secondaria di II grado) è stata inserita nella II fascia delle GPS, nonché nella III fascia di istituto.

L'Amministrazione statale con l'allegata tabella di valutazione dei titoli (nonché i DM n. 374/2017 e n. 374/2019) ha precluso alla ricorrente la possibilità di essere inclusa nelle predette graduatorie (I fascia GPS e II fascia d'istituto) e ciò in virtù della tabella di valutazione dei titoli allegata all'ordinanza ministeriale n.60 del 10/7/2020 e n.112 del 6/5/2022 (A/3) *“Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* nella parte in cui prescrive il titolo abilitazione quale titolo di accesso alla specifica classe di concorso *“nonché all’art. 2, del DM 374/2017, laddove ha previsto tra i “Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto” che hanno accesso alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli “aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in*



*possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o esami anche ai soli fini abilitanti” ” (doc. n.5).*

La non inclusione della ricorrente nelle predette graduatorie per effetto del mancato riconoscimento del titolo abilitante appare illegittima e in palese contrasto con le norme di rango superiore, per i seguenti motivi.

### **Diritto**

A) ILLEGITTIMITA' DEL DM 374/2017 E DEL SUCCESSIVO DECRETO DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO; VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONevolezza. DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

L'Amministrazione scolastica con l'adozione del DM n. 374/2017 (concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente educativo) e del successivo DM n. 666, del 15/7/2019 (contenente disposizioni in ordine all'inserimento nella II fascia aggiuntiva) **(doc. n.6)**, nonché dell'OM n. 60/2020 di aggiornamento, riserva l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS ai soli possessori di abilitazione, escludendo, al contrario, i soggetti come la ricorrente, in possesso di laurea



quinquennale specialistica e dei 24 CFU.

Ebbene tale illegittima esclusione trae origine dall'applicazione del DM 374/2017 (art.2, lett. a) che nell'individuare i titoli abilitanti per l'inserimento in II fascia, non contempla, illegittimamente, il conseguimento dei 24 CFU.

Di fatti la predetta disposizione ministeriale *“Titoli di accesso alla I e alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto”* prescrive che hanno accesso alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli *“ ... aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito dei concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G. n. 107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:*

- 1) Diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);*
- 2) Diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi “COBA SLID”.*

Le suddette previsioni si pongono in aperto contrasto con le disposizioni di rango superiore di cui alla Legge 107/2015 c.d. *“buona scuola”* laddove, con l'art. 1, comma 110, di riforma dell'accesso alla professione di docente si è stabilito che



**l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal decreto legislativo 59/2017.**

Più precisamente, l'art. 1, comma 110, della Legge 107/2015, ha previsto che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400, del TU di cui al D. L.vo 16/4/1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*.

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla II fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla Legge 107/2015.

Infatti, in ossequio alla legge delega, il legislatore delegato con D. L.vo 59/2017, ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi, per il reclutamento dei docenti, l'abilitazione con il conseguimento dei 24 Crediti Formativi Universitari, in specifiche materie psico-antro-pedagogiche.

Di fatti è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docenti nelle scuole secondarie



statali proprio ai sensi della delega conferita con l'art. 1, comma 181, della Legge 107/2015.

Mediante tale disposizione il legislatore ha disciplinato la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi prescrivendo per l'appunto tra i titoli di accesso al concorso il requisito "*dei tre anni di servizio*" ovvero del conseguimento dei 24 CFU (cfr. artt. 5 e 17, D. L.vo 59/2017) non richiedendo per l'appunto il requisito dell'abilitazione.

Infatti il legislatore delegato ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 Crediti Formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A, del DM 616/2017, ovvero l'espletamento di tre anni di servizio (**doc. n.7**).

Ne consegue che la predetta normativa di fonte secondaria si pone in evidente contrasto con la normativa primaria che, come detto, con l'art. 1, comma 110, Legge 107/2015, ha riconosciuto valore abilitante ai 24 CFU.

#### B) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE, 2013/55/UE RECEPITE CON D. L.VO 206/2007.

La condotta dell'Amministrazione statale si appalesa illegittima, discriminatoria e contraria alla normativa comunitaria. Di fatti, la tabella di valutazione dei titoli, allegata all'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e gli atti presupposti di aggiornamento delle graduatorie di istituto, devono essere altresì disapplicati poiché in aperto contrasto con il diritto dell'Unione Europea che non





richiede un ulteriore titolo abilitativo oltre il titolo di studio ai fini dell'accesso alla professione.

La Direttiva Comunitaria 2005/36/CE (che regola il sistema generale delle professioni) e relativo decreto di attuazione disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della Direttiva, il D. L.vo 206/2007 ha abrogato in tutto o in parte la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimento professionali. La nuova Direttiva 213/55/UE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo e il D. L.vo n.15/2016.

E' significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo decreto di attuazione impongono il possesso di idonea *"qualifica professionale"* al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa.

I titoli conseguiti in Italia in quanto stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di *"titolo di formazione"* e quindi di *"qualifica professionale"* utile all'esercizio della *"professione regolamentata"*. I termini di *"abilitazione"* e/o *"idoneità"* non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva e del relativo Decreto di attuazione e debbono quindi



ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “*abilitanti*” dello Stato Italiano non rientrano nelle definizioni di “*qualifica professionale*” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano ai sensi della stessa, una “*formazione regolamentata*”, ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n.39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva UE 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM 39/1988) emerge che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “*qualifica professionale*”.

Del resto l’art. 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno stato membro che si stabilisca in un altro stato membro per esercitarvi una attività



non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (vedi in tal senso, sentenze Commissione/Francia 270/83, EU: C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU: C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l'ordinanza ministeriale n.112 del 6 maggio 2022, che altro non è se non un "copia e incolla" della precedente ordinanza n.60, del 10 luglio 2020, richiede per l'iscrizione nella I fascia della Graduatoria Provinciale di Supplenze, la c.d. "*abilitazione*" continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo decreto di attuazione.

In altri termini, il titolo non è altro che la "*qualifica professionale*" adottata dalle normative dell'Unione Europea. Alla luce delle superiori considerazioni i provvedimenti gravati e con essa l'allegata tabella di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie devono disapplicarsi e, conseguentemente, va



riconosciuto il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie in oggetto stante il possesso del prescritto titolo abilitante.

In merito alla menzionata questione si sono pronunciati favorevolmente all'accoglimento del ricorso tra l'altro il Tribunale di Salerno Sezione Lavoro con la sentenza n.107/2020, il Tribunale di Siena Sezione Lavoro con la sentenza n. 168 del 2020, il Tribunale di Fermo Sezione Lavoro con la sentenza n. 59 del 2022 e la Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro con le sentenze n. 56/2021, n. 21/2022, n. 69/2022 (**doc. n.8**). Con quest'ultima sentenza la Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro ha ribadito che:

*“L’art. 5, del D. L.vo 59/2017, emanato in attuazione della legge delega 107/2015 onde realizzare il “RI”, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, nella formulazione successiva alle modifiche apportate all’art. 1, comma 792, della Legge 145/2018 (Legge di stabilità 2019) sotto la rubrica “requisiti di accesso” recita al primo comma:*

*“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specifica sulla base di concorso oppure il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo*



*equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 Crediti Formativi Universitari o Accademici di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti 4 ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologia e tecnologie didattiche”.*

*Il successivo comma 4 bis della norma precisa: “i soggetti in possesso di abilitazione per altre classi di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA ...”.*

*Infine il comma 4 ter conclude: “Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso”.*

*Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sulla assoluta equivalenza del possesso dell’abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi; del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza.*



*Né appare di pregio l'argomento secondo cui a diversa soluzione dovrebbe condurre il tenore del comma 4 ter innanzi riportato, in quanto trattasi di una disposizione evidentemente riferibile, al pari del precedente comma 4 bis, a coloro i quali non siano in possesso dei 24 CFU.*

*In proposito, è doveroso muovere dalla considerazione che la modifica apportata all'art. 5, D. L.vo n. 59/2017 dall'art. 1, comma 792, lett. f) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si spiega in ragione della finalità di risparmio di spesa espressamente richiamata dalla prima parte del medesimo comma: "792. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 794 del presente articolo al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni ...".*

*In quest'ottica, la ratio dei commi 4 bis e 4 ter in esame risiede nell'esigenza di ampliare il novero dei soggetti da considerare in possesso di titolo abilitante, includendovi anche coloro i quali, pur non essendo in possesso del 24 CFU, e fermo restando il possesso del titolo di accesso, abbiano conseguito abilitazione per una classe di concorso diversa da quella per cui concorrono (comma 4 bis), ovvero abbiano superato le prove concorsuali con punteggio minimo per le medesime classi di concorso, ossia per le classi diverse da quelle per cui concorrono (comma 4 ter).*



*Tale interpretazione conferma l'art. 17 del D. L.vo 59/2017 il quale sotto la rubrica "Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente", regola proprio la fattispecie delle coperture annuali del 50% dei posti vacanti e disponibili di docente nelle scuole secondarie (ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni) mediante scorrimento delle graduatorie di merito, precisando al terzo comma che detta procedura (di scorrimento) è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 2, lettera b), ossia in deroga alla disposizione che vuole il possesso dei 24 CFU.*

*Insomma è evidente che i commi 4 bis e 4 ter sono stati inseriti all'art. 5, D. L.vo 59/2017 citato solo per ampliare in via transitoria il novero dei possibili partecipanti alle procedure concorsuali – e dunque, in parallelo, dei reclutabili per le supplenze, in quanto inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto – facendovi rientrare anche coloro che, pur non avendo i 24 CFU, sono in possesso di altro titolo abilitante o addirittura sono idonei ad insegnare perché hanno superato con il minimo le singole prove concorsuali per le specifiche discipline che costituiscono singole classi di concorso.*



*In conclusione, rispetto alla formulazione originaria del D. L.vo 59/2017 fra i requisiti di accesso al concorso torna ad essere contemplata l'abilitazione, senza alcuna priorità, proprio perché c'è equivalenza rispetto al possesso congiunto della laurea magistrale dei 24 CFU, come rileva la congiunzione oppure, la quale evoca il concetto della scelta alternativa; tanto al solo fine di non penalizzare coloro che prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina di riordino, avessero già conseguito l'abilitazione in base al previgente sistema.*

*Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguito dal D. L.vo 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.*

...

*Che poi l'Amministrazione scolastica conscia degli inconvenienti venutisi a creare per effetto dell'avvicinarsi della normativa di rango primario e secondario in tema di disciplina per il conseguimento dei titoli abilitanti specifici (SSIS, TFA, PA), abbia con l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 istituito per il triennio 2020/2022 le G.P.S. (Graduatorie Provinciali per Supplenze) e le graduatorie di istituto di 1, 2 e 3 fascia tratte dalle GAE (1 fascia) e dalle GPS medesime (2 e 3 fascia), sancendo la*





*decadenza dalle graduatorie di istituto seconda e terza fascia costituite ai sensi del DM n. 374/2017, non esclude la rilevanza dell'odierna pronuncia, di natura dichiarativa, idonea ad incidere sulla posizione soggettiva dell'appellante, per indubbi riflessi pregiudizievoli prodottisi nella di lui sfera giuridica patrimoniale a seguito del mancato inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto della singola provincia nel triennio 2017/2020.*

*Alla stregua dei su esposti argomenti, è illegittimo per contrasto con norme di legge sovraordinate e va disapplicato il DM 374/2017 e gli atti amministrativi ad esso conseguenziali, nelle parti in cui precludono l'inserimento, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dei laureati in possesso dei 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado in senso conforme alle istanze della odierna appellante”.*

Tanto premesso e ritenuto la ricorrente, come sopra domiciliata rappresentata e difesa,

### RICORRE

al Tribunale di Urbino in funzione di Giudice del Lavoro previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c. affinché accolga le seguenti

### CONCLUSIONI



Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice adito respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

A) accertare e dichiarare per i motivi di cui in premessa l'illegittimità previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017 (art. 2, lett. a), n.4), che, nell'individuare i titoli abilitanti per l'inserimento in II fascia non contempla il conseguimento dei 24 CFU e dei successi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, in particolare del successivo DM n. 666, del 15/7/2019 (contenente disposizioni in ordine all'inserimento nella II fascia) aggiuntiva, nonché dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 le quali continuano a riservare l'inserimento, nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS ai soli possessori di abilitazione escludendo, al contrario, i soggetti, come la ricorrente in possesso di laurea – vecchio ordinamento e dei 24 CFU;

B) conseguentemente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 CFU e ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS del personale docente per le classi di concorso A047 Scienze Matematiche Applicate (scuola secondaria di II grado) e A045 Scienze Economico-Aziendali (scuola secondaria di II grado), ovvero quella ritenuta accessibile in corso di causa, nella



posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.

Con vittoria di spese, onorari, RF, CPA ed IVA.

Si allegano:

- 1) Documentazione attestante laurea in Marketing e Comunicazione di Azienda;
- 2) Documentazione attestante 24 CFU;
- 3) Stralcio ordinanza ministeriale n.60 del 10/7/2020;
- 4) Stralcio ordinanza ministeriale n.112 del 6/5/2022;
- 5) Art. 2, del DM n.374/2017;
- 6) DM n.666 del 15/7/2019;
- 7) Allegato A del DM n.616/2017;
- 8) Sentenze: Tribunale di Salerno Sezione Lavoro n.107/2020; Tribunale di Siena Sezione Lavoro n.168/2020; Tribunale di Fermo Sezione Lavoro n.59/2022; Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro n.56/2021; Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro n.21/2022; Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro n.69/2022.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che pertanto il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Pesaro, lì

Avvocato DANIELE DORSI

ISTANZA PER LA NOTIFICA



MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo* il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella I fascia delle graduatorie provinciali e supplenze del personale docente e nella II fascia delle graduatorie di istituto, classe di concorso A047 Scienze Matematiche Applicate (scuola secondaria di II grado) e A045 Scienze Economico-Aziendali (scuola secondaria di II grado).

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di I fascia delle GPS e d'istituto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto,



unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo ed indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito ai sensi dell'art. 151 c.p.c. di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

**Ufficio Scolastico Regionale per le Marche**, nella persona del Dirigente pro-tempore PEC [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it)  
**UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE di Pesaro-Urbino**  
 nella persona del Dirigente pro-tempore PEC [usppu@postacert.istruzione.it](mailto:usppu@postacert.istruzione.it)

Ritenuto quanto sopra la presente difesa

#### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in Gazzetta Ufficiale voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche PEC: [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it) e Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro-Urbino PEC: [uspp@postacert.istruzione.it](mailto:uspp@postacert.istruzione.it)  
 Pesaro - Urbino, lì

Avvocato DANIELE DORSI

